Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **ROMA - Sabato, 18 settembre 1965** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

1965

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1964, n. **1704**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio di Conegliano (Treviso).

N. 1704. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio di Conegliano (Treviso), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 33. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1965, n. **1074**.

Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione siciliana approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Regione siciliana provvede al suo fabbisogno finanziario:

a) mediante le entrate derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connesse all'attività amministrativa di sua competenza;

b) mediante le entrate tributarie ad essa spettanti.

Art. 2.

Ai sensi del primo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione siciliana, spettano alla Regione siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 36 dello Statuto competono allo Stato le entrate derivanti:

a) dalle imposte di produzione;

b) dal monopolio dei tabacchi;

c) dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale.

Le entrate previste nelle lettere precedenti sono indicate nelle annesse tabelle *A*), *B*) e *C*), che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Le entrate spettanti alla Regione comprendono anche quelle accessorie costituite dagli interessi di mora e dalle soprattasse, nonchè quelle derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative e penali.

Art. 4.

Nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione.

Art. 5.

Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.

Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonchè il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione, purchè impiegati nell'ambito del territorio regionale.

Il gettito dei proventi doganali, di cui alla annessa tabella *D*), è di spettanza della Regione.

Il Presidente della Regione è previamente consultato dal Governo della Repubblica, per quanto interessa la Regione, in ordine alla determinazione dei limiti massimi delle tariffe doganali.

Salvo in ogni caso il disposto dell'art. 21, ultimo comma, dello Statuto, è consentito derogare all'obbligo di tale consultazione solo nei casi in cui il Governo dello Stato debba provvedere mediante decreto-legge.

Art. 6.

Salvo quanto la Regione disponga nell'esercizio e nei limiti della competenza legislativa ad essa spettante, le disposizioni delle leggi tributarie dello Stato hanno vigore e si applicano anche nel territorio della Regione.

Nei limiti dei principî del sistema tributario dello Stato la Regione può istituire nuovi tributi in corrispondenza alle particolari esigenze della comunità regionale.

Art. 7.

In attuazione dell'art. 37 dello Statuto, per le imprese industriali e commerciali private e pubbliche che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, l'ufficio competente ad eseguire l'accertamento procede, d'intesa con l'ufficio nel cui distretto si trovano gli stabilimenti ed impianti, al riparto dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile. Il riparto è comunicato agli uffici nei cui distretti l'impresa ha stabilimenti ed impianti, agli effetti della conseguente iscrizione a ruolo. Il Ministro per le finanze risolve i contrasti tra uffici per il riparto del reddito d'intesa con l'assessore regionale delle finanze.

Spettano, altresì, alla Regione i tributi sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali di cui al comma precedente, che sono addetti agli stabilimenti situati nel suo territorio.

La determinazione di quota prevista dal primo comma si effettua, con la procedura ivi indicata, anche nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti e impianti fuori di essa. In tal caso l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attività degli stabilimenti e impianti situati fuori della Regione, è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto sono situati detti stabilimenti e impianti. L'imposta relativa alle quote di reddito afferenti alle attività della sede centrale e degli stabilimenti ed impianti situati nel territorio della Regione è iscritta nei ruoli dei competenti uffici distrettuali delle imposte dirette.

Art. 8.

Per l'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative spettanti alla Regione, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, essa si avvale, fino a quando non sarà diversamente disposto, degli uffici periferici dell'Amministrazione statale. L'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale continuano ad essere regolati dalle norme statali.

Le piante organiche degli uffici finanziari, di cui la Regione si avvale, sono stabilite dallo Stato, d'intesa con la Regione.

Alla esazione delle entrate di spettanza della Regione, costituite da imposte dirette riscuotibili mediante ruoli, si provvede a norma delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e a mezzo degli agenti di riscossione di cui alle disposizioni stesse. Alla riscossione delle entrate di natura diversa da quella suindicata, la Regione può provvedere direttamente o mediante concessioni.

Art. 9.

La Regione rimborserà allo Stato le spese relative ai servizi ed al personale di cui si avvale a norma dell'articolo precedente, in proporzione all'ammontare delle entrate tributarie di sua spettanza.

Art. 10.

Con successive norme di attuazione saranno istituite in Sicilia, per gli affari concernenti la Regione, sezioni degli organi giurisdizionali tributari centrali.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di inizio dell'esercizio finanziario successivo alla sua pubblicazione.

Da tale data cessa di avere effetto l'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507.

Resta fermo il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, relativo alle operazioni di conguaglio per i rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la Regione siciliana.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — TAVIANI — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 23. — VILLA

TABELLA *A*)

Entrate tributarie riservate allo Stato in base all'art. 36 secondo comma dello Statuto della Regione siciliana

Imposte di produzione:

1) Imposte di fabbricazione sugli spiriti;
2) Imposte di fabbricazione sulla birra;
3) Imposte di fabbricazione sullo zucchero;
4) Imposte di fabbricazione sul glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine;
5) Imposte di fabbricazione sugli oli di semi;
6) Imposte di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi;
7) Imposte di fabbricazione sugli oli e grassi animali e sugli acidi di origine animale e vegetale;
8) Imposte di fabbricazione sulla margarina;
9) Imposte di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;
10) Imposte di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas stessi resi liquidi con la compressione;
11) Imposta erariale sul gas metano;
12) Imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè;
13) Imposta di fabbricazione sulle lampadine elettriche ed altri organi di illuminazione elettrica;
14) Imposta di fabbricazione sui filati delle fibre tessili naturali ed artificiali;
15) Proventi derivanti dalla vendita dei denaturati, dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione e dalla vendita di contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti tassabili;
16) Entrate eventuali diverse concernenti le imposte di fabbricazione e i residui attivi;
17) Indennità di mora per ritardato versamento imposte di produzione.

TABELLA *B*)

Entrate tributarie riservate allo Stato in base all'art. 36 secondo comma dello Statuto della Regione siciliana

Proventi del monopolio dei tabacchi:

1) Imposta sul consumo dei tabacchi;
2) Imposta sul consumo delle cartine e dei tubetti per sigarette;
3) Proventi del monopolio di vendita delle pietrine focaie, della bollatura degli apparecchi di accensione e dell'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi, tasse di licenza e proventi diversi;
4) Entrate eventuali diverse concernenti i monopoli;
5) Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la prevenzione e la scoperta del contrabbando fuori degli spazi doganali;
6) Imposta sul consumo dei tabacchi importati direttamente da privati;
7) Proventi della vendita della saccarina di Stato.

TABELLA *C*)

Entrate tributarie riservate allo Stato in base all'art. 36 secondo comma dello Statuto della Regione siciliana

Proventi del lotto:

1) Provento delle giocate del lotto e contravvenzioni;
2) Tassa di lotteria sulle tombole, le lotterie ed i concorsi a premio, tassa di licenza sulle operazioni a premio, e relative addizionali;
3) Proventi delle attività di giuoco;
4) Imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, limitatamente alla quota prevista dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, riservata all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;
5) Entrate eventuali diverse concernenti il lotto, lotterie ed altre attività di giuoco.

TABELLA *D*)

Entrate tributarie ed extra-tributarie doganali il cui gettito è di spettanza regionale

Dogane e imposte indirette:

1) Imposta sul consumo del caffè;
2) Imposta sul consumo del cacao naturale o comunque lavorato, delle bucce e pellicole di cacao e del burro di cacao;
3) Dogane e diritti marittimi:

Art. 1.

A) Dazio d'importazione (specifico e ad valorem);
B) Dazio d'esportazione;
F) Interessi di mora;
H) Proventi eventuali;
I) Diritto sull'esportazione di prodotti ortofrutticoli;

Art. 2.

Diritti marittimi:
A) Tassa d'ancoraggio;
B) Diritti diversi;
C) Tassa di bollo sulle bollette di pagamento dei diritti;
E) Diritti sanitari dovuti dalle navi per la disinfezione;
F) Proventi eventuali;

4) Imposta sul consumo delle banane fresche, secche e sulle farine di banane (legge 8 ottobre 1964, n. 986);

5) Entrate eventuali e diverse concernenti le imposte sul consumo e le dogane;

6) Contribuzione a carico dei ricevitori e speditori di merci imbarcate o sbarcate nei porti della Regione ed altri contributi minori art. 1 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277);

7) Diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali in importazione ed esportazione;

8) Diritto di costituto sanitario e di patente sanitaria;

9) Diritto fisso erariale a carico dei trasporti per ferrovia o tranvia e degli scarichi nei porti di carbon fossile;

10) Sovrimposte di confine;

11) Sovrimposta di confine sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;

12) Sovrimposta di confine sui gas incondensabili dei prodotti petroliferi e gas stessi nei liquidi per compressione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1965, n. **1075**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Rocco, in Genova-Molassana.

N. 1075. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Rocco, in Genova-Molassana.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 8. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1965, n. **1076**.

Decentramento dall'Ente comunale di assistenza dell'Opera pia « Pozzi Rotondi » e fusione della stessa con l'Orfanotrofio femminile in un unico ente, denominato « Orfanotrofio femminile Pozzi Rotondi », con sede in Bagnacavallo (Ravenna).

N. 1076. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvato il decentramento dall'Ente comunale di assistenza di Bagnacavallo (Ravenna) della locale Opera pia « Pozzi Rotondi » e la fusione di essa con l'Orfanotrofio femminile in un unico ente, denominato « Orfanotrofio femminile Pozzi Rotondi », con sede in Bagnacavallo, di cui viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 12. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1965, n. **1077**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia Madonna delle Grazie, detta anche del Rivaio, in Castiglion Fiorentino (Arezzo).

N. 1077. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Arezzo in data 14 novembre 1964, relativo alla erezione della Parrocchia Madonna delle Grazie, detta anche del Rivaio, in Castiglion Fiorentino (Arezzo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 16. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1965, n. **1078**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa della « Beata Vergine Maria Assunta in Cielo », nel comune di Fiuggi (Frosinone).

N. 1078. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa della « Beata Vergine Maria Assunta in Cielo », sita in località « Capo Le Ripe » del comune di Fiuggi (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 20. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'antico nucleo caratteristico sottostante il Castello di Spotorno (Savona).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Savona per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 25 febbraio 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata l'antico nucleo caratteristico sottostante il castello nel comune di Spotorno;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Spotorno;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un complesso di eccezionale importanza per la varietà e la bellezza degli aspetti, soprattutto in relazione ai valori estetici e tradizionali dell'architettura spontanea, formata dalle antiche case mediterranee;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Spotorno, costituita dall'antico nucleo caratteristico sottostante il castello di Spotorno, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

lato a mare di piazza Aonzo, via Tomaso Berninzoni, via SS. Annunziata, via Imperia fino all'incrocio situato a monte del Castello, via Superiore al Castello, via Santa Caterina, via Antico ospedale fino a ricongiungersi con il lato a mare di piazza Aonzo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Savona.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Spotorno preveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 luglio 1965

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Savona

Estratto del verbale n. 36

Il giorno venticinque del mese di febbraio millenovecentosessantaquattro alle ore 15,30, in Savona, nella sede dell'Ente provinciale per il turismo in via dei Vegerio, 2/3, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Savona per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) SPOTORNO Proposta di vincolo nell'ambito del territorio comunale (nucleo caratteristico).

(*Omissis*).

4) SPOTORNO *Proposta di vincolo nell'ambito del territorio comunale (nucleo caratteristico).*

Su invito del presidente, il prof. Dillon illustra alla Commissione le caratteristiche e gli aspetti della zona soprastante il tracciato della ferrovia Genova-Ventimiglia. Nella località è compreso l'antico nucleo caratteristico sottostante il castello di Spotorno, che costituisce un complesso di eccezionale importanza per la varietà e la bellezza degli aspetti, soprattutto in relazione ai valori tradizionali di architettura spontanea costituita dalle antiche case mediterranee. Con l'occasione si rileva che le norme edilizie comunali non prevedono una adeguata tutela dei caratteri e valori tradizionali, e si propone pertanto il vincolo della zona al fine di disporre una concreta e positiva azione di salvaguardia degli importanti caratteri del complesso.

Invitata dal presidente a pronunciarsi la Commissione all'unanimità propone di vincolare, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona circostante il castello di Spotorno, così delimitata: lato a mare di piazza Aonzo, via Tomaso Berninzoni, via SS. Annunziata, via Imperia fino all'incrocio situato a monte del castello, via Superiore al castello, via Santa Caterina, via Antico Ospedale fino a ricongiungersi con il lato a mare di piazza Aonzo; il tutto come meglio specificato sull'acclusa planimetria.

La motivazione proposta è la seguente:

« Antico nucleo legato al castello di Spotorno, di eccezionale valore per la spontanea concordanza e fusione della varia morfologia del terreno con l'architettura tradizionale di carattere tipicamente ligure. Complesso di grande rilievo per l'aspetto vario e pittoresco che conferisce all'insieme una non comune bellezza, e degno di essere adeguatamente tutelato al fine di conservare e valorizzare gli elementi di alto interesse ambientale ».

Esaurita la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore diciassette.

Il presidente: avv. Costantino BARILE

Il segretario: ing. Domenico D'AMBROSIO

(6397)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1965.

Composizione del Comitato consultivo di cui all'art. 4 del decreto del presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, concernente il regolamento di esecuzione della legge 1° agosto 1959, n. 703.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 1° agosto 1959, n. 703, concernente il credito alle imprese individuali o in forma sociale o associata che esercitano l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari per la creazione e il miglioramento degli impianti e delle attrezzature;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, concernente il regolamento di esecuzione della legge 1° agosto 1959, n. 703;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1965 concernente la composizione del Comitato consultivo previsto dall'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 22 gennaio 1963, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione di tale Comitato;

Viste le nuove designazioni fatte dalle Amministrazioni ed Enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato consultivo per l'esame delle domande presentate ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, è composto come segue:

Il Sottosegretario di Stato pro-tempore per il commercio con l'estero, presidente;

La Rosa dott. Carmelo, direttore generale delle importazioni e delle esportazioni del Ministero del commercio con l'estero, membro effettivo, e dott. Nicola Trabace, ispettore generale, membro supplente;

Stammati prof. Gaetano, direttore generale del tesoro del Ministero del tesoro, membro effettivo, e dott. Paolo Tiralosi, ispettore generale, membro supplente

Giorgi avv. Guido, direttore generale del commercio e dei consumi industriali del Ministero dell'industria e del commercio, membro effettivo, e dott. Mario Cappelli, ispettore generale, membro supplente;

Albertario prof. Paolo, direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo, e dott Alberto Piccioni, ispettore generale, membro supplente

Groja dott. Ludovico, direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, membro effettivo e dott. Renato Durand, ispettore generale membro supplente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Ferrer Ortenzi, direttore di divisione del Ministero del commercio con l'estero o, in caso di impedimento, dal dott. Guglielmo Costantini, consigliere di 1ª classe r. a.

Art. 2.

Per la misura del gettone di presenza si applicano le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e la relativa spesa farà carico al capitolo n. 1162 del bilancio del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1965 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Art. 3.

I componenti del Comitato durano in carica due anni, tuttavia continuano ad esercitare la loro funzione fino a quando non siano stati sostituiti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1965

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1965
Registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 170. — SERNIA

(6553)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1965.

Rinnovazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, e ne è stato approvato lo statuto, e 9 dicembre 1962, n. 1912, contenente, modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 8 maggio 1962 concernente la nomina per gli esercizi finanziari 1962, 1963 e 1964 del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto Consiglio, ai sensi degli articoli 6 e 7 dello statuto;

Viste le designazioni delle amministrazioni, delle organizzazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova ». con sede in Padova, è composto, oltre che dal presidente e da due vice presidenti, dai seguenti membri:

D'Alena dott. Nicola, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Cerino Canova dott. Virginio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Gagliardi dott. Domenico, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Gottardo dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Zennari dott. ing. Antonio, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Ardigò dott. Annibale, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Aglietti cons. di leg. Bruno, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Guizzardi dott. Antonio e Riello rag. Giovanni, in rappresentanza del comune di Padova;

Pecchini comm. ing. Celeste, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Padova;

Bisello comm. rag. Benvenuto, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova;

Galtarossa ing. Giacomo, in rappresentanza degli industriali;

Grinzato dott. Francesco, in rappresentanza degli agricoltori;

Lago cav. Francesco, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Pollazzi gr. uff. Bruno, in rappresentanza dei commercianti;

Pogna comm. Luigi, in rappresentanza degli artigiani;

Bovo comm. Adolfo, in rappresentanza dei dirigenti di aziende industriali;

Bozzi ing. Luigi, in rappresentanza dei dirigenti di aziende commerciali.

Il Consiglio resta in carica per gli esercizi finanziari 1965, 1966 e 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 luglio 1965

(5620) *Il Ministro*: LAMI STARNUTI

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Cittadella Medicea di Terra del Sole nel comune di Castrocaro (Forlì).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, n. 3;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Forlì per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 2 agosto 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la Cittadella Medicea di Terra del Sole nel comune di Castrocaro;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Castrocaro (Forlì);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente

Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare lo aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, con i suoi manufatti militari, le mura munite di fortilizi angolari, i castelli d'accesso con saracinesche a ponte levatoio e i quartieri residenziali, alternati a panoramiche zone di verde, costituisce un complesso di cose avente valore estetico-tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Castrocaro (Forlì) costituita dalla Cittadella Medicea di Terra del Sole ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Dall'incrocio fra la strada vicinale del Pianello e la strada comunale della Mercatina si segue rio Spadoni sino ad incontrare la particella n. 55 del foglio n. 9; poi il confine fra le particelle n. 55 e n. 51; ed il confine fra le particelle n. 56 e 51; oltrepassata la Strada statale tosco romagnola, il confine fra le particelle n. 59 e n. 46; dal punto d'incrocio fra le particelle n. 59 e n. 46 e n. 61, sempre del foglio n. 9, il confine è segnato da una linea retta, fino all'incrocio della strada campestre della cascina Boboli con la strada privata che si immette verso sud nella strada comunale del ponte; poi la sponda sinistra del fiume Montone raggiunta nel senso perpendicolare alla strada privata fino al ponte della strada comunale Terra del Sole Ladino; indi il ponte sul Montone e dalla spalla in destra del ponte suddetto una linea retta fino alla strada comunale del Molino che passa per lo spigolo sud della cascina Barleti situata nella particella n. 26 del foglio n. 17; da questo punto si segue la strada del Molino fino alla curva verso nord-nord-est; da qui in linea retta, fino al punto in cui il fosso « Scarica l'Asino » si immette nel Montone; si segue il fosso su nominato fino all'incontro dello stesso con la strada comunale della Biondina; indi la strada comunale della Biondina; indi la strada comunale della Biondina fino alla curva nei pressi della cascina Biondina; da qui con una linea retta sino all'incrocio della strada vicinale del Pianello con la strada comunale della mercatina, chiudendo così il perimetro.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Forlì.

La Soprintendenza ai monumenti di Ravenna curerà che il comune di Castrocaro provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 agosto 1965

p. *Il Ministro*: Caleffi

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Forlì

Verbale della riunione effettuata in Castrocaro il 2 agosto 1962, stralcio.

(*Omissis*).

Castrocaro Terra del Sole - Complesso Mediceo.

Il presidente comm. Fabbri: informa che il sacerdote dottor Lorenzo Donatini, ispettore onorario di zona ai monumenti, ha inviato una relazione, accompagnata da documenti fotografici, chiedendo il vincolo del Complesso Mediceo di Terra del Sole;

Il soprintende ai monumenti Buonomo: afferma che in base al comma 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, tale complesso è meritevole di vincolo;

Il sindaco di Castrocaro sig. Ravaioli: dopo aver sollecitato tale vincolo, ritiene di dover sollecitare contributi finanziari per la sistemazione di tale complesso;

Il soprintendente ai monumenti Buonomo: rispondendo al sindaco, afferma che il vincolo che si andrà certamente ad approvare oggi sarà un riconoscimento che faciliterà la erogazione di contributi;

Il presidente dell'Ente provinciale del turismo com.te Cecchi: afferma che tutte le pratiche precedentemente esaminate dalla presente Commissione e successivamente seguite dal soprintendente Buonomo, sono state sempre coronate dal successo;

Il soprintendente ai monumenti Buonomo: consiglia di presentare un programma di lavori necessari al complesso e corredarlo da perizie;

Il presidente comm. Fabbri: sottopone per l'approvazione la richiesta del vincolo del Complesso Mediceo così come presentato.

La Commissione all'unanimità approva.

Il presidente: Fabbri

Il segretario: Patrignani

(6604)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa Acli - San Giuseppe, con sede in Como, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione effettuata alla Società cooperativa « Acli - San Giuseppe », con sede in Como, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Acli - San Giuseppe », con sede in Como, costituita per rogito notaio Orlandoni in data 2 dicembre 1961 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Vittorio Pozzi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 settembre 1965

p. *Il Ministro*: Martoni

(6785)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 25 agosto 1965.
Proroga della gestione commissariale del comune di Palagiano (Taranto).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 14 giugno successivo è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Palagiano, per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al predetto decreto, e nominato commissario straordinario al Comune il direttore di sezione dott. Benedetto Negri.

Il commissario straordinario per la paralisi funzionale dei normali organi dell'Amministrazione comunale disciolta protrattasi per oltre sei mesi, ha dovuto affrontare gravi e complessi problemi che è stato necessario porre sul piano di concreta realizzazione, provvedendo oltre che alla impostazione ed approvazione, del bilancio di previsione per l'esercizio 1965, all'adozione di provvedimenti relativi al riassetto della finanza comunale, al riordinamento degli uffici e del personale municipale, alla esecuzione di lavori pubblici di rilevante interesse ed alla impostazione di nuove opere.

Senonchè, i risultati di tale vasta azione dalla quale ritrarranno indiscutibile vantaggio il Comune e notevole contributo le condizioni della popolazione, sarebbero compromesse ed in parte annullati ove, allo scadere del normale periodo di carica, il commissario dovesse interrompere la sua opera.

Dalle suesposte considerazioni emerge la necessità di prorogare la gestione straordinaria in atto presso il comune di Palagiano ai sensi degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, con la conferma al direttore di sezione dott. Benedetto Negri dei poteri di cui al sopracitato decreto del Presidente della Repubblica.

A ciò si è provveduto con il decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Taranto, addì 25 agosto 1965

Il prefetto: CORRERA

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 14 giugno successivo, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Palagiano e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione di detto Comune il direttore di sezione di questa Prefettura dott. Benedetto Negri;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale venga prorogata di altri tre mesi per i motivi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto e di cui costituisce parte integrante;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Palagiano è prorogata di tre mesi a decorrere dal 31 agosto 1965.

All'attuale commissario straordinario dott. Benedetto Negri sono confermati per il suddetto periodo di tempo i poteri conferitigli col decreto del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 1965.

Taranto, addì 25 agosto 1965

Il prefetto: CORRERA

(6278)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1965, registro n. 26 Grazia e giustizia, foglio n. 57, il ricorso straordinario avverso la ministeriale n. 3756/31480/D dell'8 aprile 1964, prodotto dal dott. Paolo Falcone, direttore superiore nel ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, è stato respinto.

(6724)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona di divieto di caccia e uccellagione in comune di San Pietro Mussolino (località Mussolino), in provincia di Vicenza.

Con decreto ministeriale 28 agosto 1965 è vietata fino al 30 giugno 1971, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico citato nelle premesse la caccia e l'uccellagione alla lepre, alla starna ed alla selvaggina migratoria nel territorio del comune di San Pietro Mussolino, località Mussolino, di ettari 135 circa, delimitato dai confini seguenti: Ponte Lore, strada comunale fino all'incrocio della strada provinciale, indi contrà Falaore, strada comunale per Altissimo fino alla comunale che porta a contrà Merco; Ponte Marmo; da qui, la Valle che prosegue fino a Ponte Verde. Si segue il confine di comune di Nogarolo e costeggiando i Sengi Marzo si giunge in località Fochesati del Cengio. Di qui la strada che porta a località Biasini; a metà strada prende la Valle Bertocco che passa per località Dugatti fino al torrente Chiampo; di qui volgendo a nord e seguendo il torrente si giunge al punto di partenza.

(6456)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Raffaello Assisi, nato a Napoli l'8 dicembre 1929, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli il 28 maggio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(6404)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sovicille ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1965, il comune di Sovicille (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6739)

Autorizzazione al comune di Sambuca Pistoiese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1965, il comune di Sambuca Pistoiese (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.360.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6740)

Autorizzazione al comune di Leivi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1965, il comune di Leivi (Genova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.985.234, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6741)

Autorizzazione al comune di San Giacomo degli Schiavoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1965, il comune di San Giacomo degli Schiavoni (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.038.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6742)

Autorizzazione al comune di Volongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1965, il comune di Volongo (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6743)

Autorizzazione al comune di Trigolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1965, il comune di Trigolo (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6744)

Autorizzazione al comune di Torlino Vimercati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1965, il comune di Torlino Vimercati (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6745)

Autorizzazione al comune di Ticengo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1965, il comune di Ticengo (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6746)

Autorizzazione al comune di San Bassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1965, il comune di San Bassano (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6747)

Autorizzazione al comune di Gerre de' Caprioli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1965, il comune di Gerrè de' Caprioli (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1965, n. 51.

(6748)

Autorizzazione al comune di Cingia de' Botti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1965, il comune di Cingia de' Botti (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1965, n. 51.

(6749)

Autorizzazione al comune di Castelvisconti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1965, il comune di Castelvisconti (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6750)

Autorizzazione al comune di Casaletto Ceredano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1965, il comune di Casaletto Ceredano (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6751)

Autorizzazione al comune di Monte San Pietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1965, il comune di Monte San Pietro (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6752)

Autorizzazione al comune di Santa Giustina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1965, il comune di Santa Giustina (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.325.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6753)

Autorizzazione al comune di Arsiè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1965, il comune di Arsiè (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.277.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6754)

Autorizzazione al comune di Calvatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1965, il comune di Calvatone (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6755)

Autorizzazione al comune di Montecorice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1965, il comune di Montecorice (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.861.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6756)

Autorizzazione al comune di Tortoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1965, il comune di Tortoli (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6757)

Autorizzazione al comune di Tiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1965, il comune di Tiana (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6758)

Autorizzazione al comune di Teti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1965, il comune di Teti (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6759)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 178

Corso dei cambi del 17 settembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,71	624,73	624,7225	624,76	624,70	624,73	624,80	624,72	624,73	624,75
$ Can.	580,04	580 —	580 —	580,10	579,10	579,90	580,14	580 —	579,90	580 —
Fr. Sv.	144,74	144,72	144,7150	144,73	144,70	144,75	144,76	144,75	144,75	144,76
Kr. D.	90,37	90,42	90,38	90,415	90,30	90,40	90,42	90,38	90,40	90,42
Kr. N.	87,45	87,46	87,46	87,46	87,40	87,45	87,47	87,45	87,45	87,45
Kr. Sv.	120,90	121,15	121,20	121,13	120,90	120,95	121,155	120,92	120,95	120,95
Fol.	173,54	173,54	173,55	173,51	173,50	173,55	173,56	173,57	173,55	173,54
Fr. B.	12,58	12,587	12,5880	12,5870	12,585	12,10	12,587	12,58	12,58	12,585
Franco francese	127,48	127,45	127,48	127,47	127,40	127,48	127,495	127,48	127,48	127,49
Lst.	1747,95	1748,15	1748,125	1748,30	1748 —	1748,10	1748,525	1748,05	1748,10	1748,30
Dm. occ.	155,80	155,84	155,86	155,84	155,81	155,81	155,85	155,80	155,81	155,83
Scell. Austr.	24,20	24,21	24,21	24,2075	24,21	24,20	24,2075	24,20	24,20	24,21
Escudo Port.	21,76	21,75	21,78	21,79	21,75	21,76	21,7925	21,75	21,76	21,76

Media dei titoli del 17 settembre 1965

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	101,70
Redimibile 3,50 % 1934	99,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,60
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,45

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 settembre 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,78
1 Dollaro canadese	580,12
1 Franco svizzero	144,745
1 Corona danese	90,417
1 Corona norvegese	87,465
1 Corona svedese	121,142
1 Fiorino olandese	173,535
1 Franco belga	12,587
1 Franco francese	127,482
1 Lira sterlina	1748,412
1 Marco germanico	155,845
1 Scellino austriaco	24,207
1 Escudo Port.	21,791

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso ad un posto di operaio di 2ª categoria (qualificati) con la qualifica di elettromeccanico nel ruolo degli operai del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di operaio di 2ª categoria (qualificati) con la qualifica di elettromeccanico nel ruolo degli operai del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore al 35, salvo le elevazioni del limite massimo previste dal successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria;

e) iscrizione nelle matricole del personale navigante della navigazione interna per servizi di coperta o di macchina;

f) aver compiuto 12 mesi di navigazione su acque interne in servizio di coperta o di macchina;

g) idoneità fisica al lavoro e al servizio;

Saranno esclusi dal concorso coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Limiti di età

Il limite massimo di età previsto all'art. 2, lettera *b*) è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione, o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche e nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre chè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengano ad altre categorie assimilate a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni, per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quarantacinque anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

b) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di licenziamento;

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9, e legge 5 marzo 1963, n. 367), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè;

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2); zo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatisi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

i) per i mutilati e invalidi della Repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

l) per i mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (decreto-legge 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

I benefici di cui ai numeri 1), 3) e 6) che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età.

7) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i dipendenti civili di ruolo ordinario o dei ruoli aggiunti;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4);

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 4.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la domanda di ammissione, redatta su carta da bollo secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 del presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite;

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio con l'indicazione della Scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) di essere iscritti nelle matricole del personale navigante della navigazione interna per servizi di coperta o di macchina;

f) di aver compiuto 12 mesi di navigazione in servizio di coperta o di macchina;

g) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

h) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

i) le eventuali condanne penali riportate;

l) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) i servizi prestati come impiegati od operai presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

o) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda; nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari è sufficiente il visto del comandante della compagnia od unità equiparata.

Art. 5.

Prova di esame

L'esame consisterà in un esperimento pratico da effettuare secondo le modalità che verranno stabilite dalla Commissione esaminatrice. L'esame non si intenderà superato qualora il concorrente non raggiungerà il punteggio di sette decimi.

L'esperimento tenderà ad accertare la capacità del concorrente nella condotta di motori per navigazione fluviale nonchè nella manovra e manutenzione di semplici apparecchiature elettromeccaniche, nel governo e nella manutenzione di apparati elettromeccanici e comprenderà anche la esecuzione di una saldatura autogena.

Art. 6.

Avviso per la presentazione alla prova di esame

La data e il luogo in cui si svolgerà la prova di esame sarà comunicata ai candidati con non meno di quindici giorni di anticipo.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

Formazione delle graduatorie

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine derivante dal punteggio ottenuto nella prova di esame.

In caso di parità si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9, comma secondo, della legge 5 marzo 1960, n. 90, ed all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il primo in graduatoria tenendo conto dei diritti di precedenza o di preferenza previsti in favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

La graduatoria del vincitore del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre il vincitore sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione.

L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre il vincitore del concorso a visita medica al fine di accertarne la idoneità fisica al lavoro ed al servizio nelle mansioni per le quali viene assunto.

Art. 8.

Avviso per la presentazione dei titoli preferenziali

I candidati che hanno superato la prova di esame debbono far pervenire all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 4, purchè possano essere documentati entro il termine indicato dal comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 9.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione dei limiti massimi di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti od assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare o per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dello Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati ed invalidi della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili presenteranno un certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che la madre o il padre fruiscono di pensione;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta

bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello tSato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno fare risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 8;

u) i concorrenti che siano dipendenti non ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6 su carta bollata rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare.

Art. 10.

Presentazione dei documenti di rito per l'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) certificato di compimento dell'istruzione elementare, in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678);

2) attestazione rilasciata dal capo dell'ispettorato di porto competente dalla quale risultino gli estremi dell'iscrizione nelle matricole del personale navigante;

3) dichiarazione rilasciata dall'armatore della nave con la quale viene attestato per quanto tempo e con quali mansioni il concorrente ha prestato servizio alle sue dipendenze, con l'indicazione del nome e del numero della nave, delle date di imbarco e di sbarco relative alle singole navi, nonchè delle acque interne in cui la navigazione si è svolta;

4) estratto dell'atto di nascita in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 8;

5) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

6) certificato di godimento dei diritti politici, in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 5) e 6) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

7) certificato generale del casellario giudiziale in bollo rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

8) certificato, su carta bollata rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti e imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego e che comunque influiscano sul pieno rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre. Il certificato stesso deve inoltre contenere l'annotazione prevista dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultante dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore ai tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

9) i candidati produrranno, inoltre, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per

gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), in bollo, rilasciato dalla autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto di foglio matricolare in bollo rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco contenente, inoltre il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare in bollo rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dello invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio, come al numero 1) del primo comma;

3) attestazione come al numero 2) del primo comma;

4) dichiarazione come al numero 3) del primo comma;

5) certificato medico come al numero 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, od in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato medico ed il documento militare di cui al numero 9 del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità, possono produrre su carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nello elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente articolo 7, quarto comma.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre Amministrazioni dello Stato, od Enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

Nomina dei vincitori

Il vincitore del concorso è nominato in prova operaio di seconda categoria (qualificati) nel ruolo degli operai dello Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con la qualifica di elettromeccanico.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 12.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, al termine del quale, in caso di esito favorevole, l'operaio è nominato in ruolo.

In caso di esito sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, se il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto, con decreto motivato. In tal caso spetta all'operaio un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Art. 13.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale e sarà così composta:

un funzionario dei ruoli del personale delle carriere direttive dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo, presidente;

quattro funzionari dei ruoli del personale della carriere direttive dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore principale, membri.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario dei ruoli del personale delle carriere direttive dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore di 2ª classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1965

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1965
Registro n. 93 Bilancio Trasporti I.G.M.C.T.C., foglio n. 391

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione
su carta da bollo da inviarsi al

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso ad un posto di operaio di seconda categoria (qualificati), con la qualifica di elettromeccanico nel ruolo del personale operaio dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età, in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di essere iscritto nelle matricole del personale navigante della navigazione interna e di aver compiuto dodici mesi di navigazione su vie d'acqua interne.

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito la licenza . . . . presso l'Istituto . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato (o salariato) dello Stato presso . in qualità di . . dal . . al . . e che detto servizio è cessato a motivo di . (*indicare con chiarezza il motivo della cessazione*. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . .

Data . . . .

Firma (1) . . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari è sufficiente il visto del comandante della compagnia od unità equiparata.

(4838)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Sassari, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Sassari.

I relativi posti disponibili nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi fanno parte della dotazione prevista per i Provveditorati medesimi nella nota alla tabella « F » allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) Avere compiuto gli studi d'istruzione elementare.

B) Avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1. Di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

2. Di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, *anche isolate, di terrorismo o di sevizie*;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3. *Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:*

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno 7 figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1 si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2 e 3, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4 Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5 *Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali* non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 40 anni.

6. Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi *fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950* per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

b) *per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre* 1962, n. 1539;

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

7. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale; nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 - comma quinto - del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ne possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Div. 3ª, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Provveditorato agli studi di Sassari entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Sassari.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Provveditorato agli studi di Sassari dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Provveditorato agli studi di Sassari.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova pratica di scrittura sotto dettato sarà dato da una Commissione costituita a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione stessa, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri di valutazione dei titoli con determinazione dei relativi coefficienti e fisserà il punteggio massimo complessivo attribuibile ad ogni candidato, nonchè quello minimo per il conseguimento della idoneità. A riguardo, *gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i documenti, in competente bollo, costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria*, e cioè:

a) titoli di studio;

b) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso Amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I candidati che siano dipendenti di Amministrazioni pubbliche non statali dovranno presentare il certificato dei servizi resi, contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente Ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

c) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, la Croce Rossa Italiana, nonchè i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

d) i titoli comprovanti l'idoneità riportata nei precedenti concorsi statali;

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, i servizi prestati alle dipendenze di enti o associazioni private, aziende, ditte o imprese commerciali, industriali o artigiane, ecc.).

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno al Provveditorato agli studi di Sassari dopo il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso fissato nel primo comma del precedente art. 3, salvo quanto è disposto dal successivo art. 9 ai soli fini in

esso considerati. Del pari non saranno valutati i titoli prodotti a questa o ad altre Amministrazioni cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

Saranno invitati a sostenere la prova i candidati cui sarà stato attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio utile per l'iscrizione nella graduatoria degli idonei.

La prova medesima non s'intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Detta prova avrà luogo in Sassari, nel giorno che verrà indicato con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà data inoltre comunicazione, in tempo utile, del luogo, del giorno e dell'ora in cui la prova stessa sarà tenuta. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e del punto da essi riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato e che possano far valere titoli validi ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Provveditorato agli studi di Sassari, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1. Ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta bollata da L. 200, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 200, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/OD in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

2. Mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-ter, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, attestante — ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 — il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.

3. Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2,

terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

4. Figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*).

5. Madri, vedove non rimaritate e le sorelle di caduti: le madri, vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

6. Profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 200;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal Ministero degli affari esteri.

7. Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8. Perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9. Coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

10. Dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare.

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore (salvo che non sia stato già prodotto per i fini indicati nell'art. 5 del presente decreto).

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la pre-

sentazione della domanda di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'Ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

G) Documento militare, copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 5) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, n. 10, lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato in carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di inserviente e saranno destinati a prestare servizio presso il Provveditorato agli studi di Sassari.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, gli inservienti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1965
Registro n. 2, foglio n. 385

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200 al Provveditorato agli studi di Sassari e diretta

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . , nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . chiede di essere ammesso al concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Sassari, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dello art. 2 del bando perchè (1) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . ;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Sassari;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data) . . . .

(firma) . . . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.
Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova pratica di scrittura sotto dettato ed ogni altra eventuale comunicazione . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Nota. — L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.

(1652)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a dodici posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle Biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 18 maggio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Veduto il regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione nei ruoli del personale delle biblioteche pubbliche statali;

Veduto il decreto ministeriale 18 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1964, registro n. 70, foglio n. 358, con cui è stato bandito un concorso per esami e per titoli a dodici posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale di concetto delle Biblioteche pubbliche statali;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a dodici posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle Biblioteche pubbliche statali, è costituita come segue:

Presidente:

Paratore dott. Gaetano, ispettore generale nel Ministero della pubblica istruzione.

Componenti:

Quercia dott. Riccardo, direttore di divisione nel Ministero della pubblica istruzione;

Bersano Begey dott.ssa Marina, soprintendente bibliografico di 1ª classe;

Graffeo prof. Antonino, ordinario di lettere nell'Istituto magistrale « Gelasio Caetani » di Roma;

Scoppetta prof. Giuseppe, ordinario di latino e storia nell'Istituto magistrale « Gelasio Caetani » di Roma.

Segretaria:

Balducci dott.ssa Maria Luisa, direttore di sezione nel Ministero della pubblica istruzione.

La spesa complessiva che si presume di L. 550.000 (cinquecentocinquantamila) graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1965.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1965
Registro n. 45, *foglio n.* 132

(6631)

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a dodici posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle Biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 18 maggio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 18 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1964, registro n. 70, foglio n. 358, con cui è stato bandito un concorso per esami e per titoli a dodici posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale di concetto delle Biblioteche pubbliche statali;

Veduto il decreto ministeriale 18 marzo 1965, in corso di registrazione, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Veduto l'unito telegramma, con cui il prof. Giuseppe Scoppetta dichiara di non poter accettare la nomina a componente della predetta Commissione;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto commissario;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Scoppetta, ordinario di latino e storia nell'Istituto magistrale « G. Caetani » di Roma, chiamato a far parte della Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a dodici posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova, costituita con decreto ministeriale 18 marzo 1965, viene sostituito dal prof. Andrea De Majo, ordinario di filosofia e storia nel Liceo classico statale « Augusto » di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 aprile 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1965
Registro n. 45, *foglio n.* 138

(6632)

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a dodici posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle Biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 18 maggio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduto il regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, con il quale fu approvato il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche pubbliche statali;

Veduto il decreto ministeriale 18 maggio 1964, con il quale fu bandito un concorso per esami e per titoli a dodici posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle Biblioteche pubbliche statali;

Veduto il decreto ministeriale 18 marzo 1965, in corso di registrazione, con il quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso sopra indicato;

Considerato che la dott.ssa Balducci Maria Luisa, direttore di sezione nel Ministero della pubblica istruzione, segretaria in detto concorso, risulta impegnata in qualità di segretaria nei concorsi per merito distinto ed idoneità rispettivamente a due e a quattro posti di primo aiuto bibliotecario nel ruolo del personale di concetto delle Biblioteche pubbliche statali;

Considerata la necessità di sostituire la dott.ssa Balducci suddetta con altro funzionario;

Decreta:

Le funzioni di segretaria del concorso per esami e per titoli a dodici posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle Biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 18 maggio 1964, sono svolte dalla dott.ssa Vanda Montanari n. Ruggiero, aiuto bibliotecaria principale nel ruolo della carriera di concetto delle Biblioteche pubbliche statali, anzichè dalla dott.ssa Maria Luisa Balducci, direttore di sezione nel Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1º luglio 1965
Registro n. 52, *foglio n.* 297

(6633)

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a dodici posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle Biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 18 maggio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il regolamento al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduto il regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, con cui è stato approvato il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle biblioteche pubbliche statali;

Veduto il decreto ministeriale 18 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1964, registro n. 70, foglio n. 358, con cui è stato bandito un concorso per esami e per titoli a dodici posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle Biblioteche pubbliche statali;

Veduto il decreto ministeriale 18 marzo 1965 in corso di registrazione con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso sopracitato;

Veduta l'unita documentata istanza con cui la dottoressa Bersano Begey Marina soprintendente bibliografica di 1ª classe, chiamata con lo stesso decreto ministeriale a far parte della Commissione giudicatrice, dichiara di non potere accettare per motivi di salute;

Decreta:

La dott.ssa Bersano Begey Marina, soprintendente bibliografica di 1ª classe, chiamata a far parte della Commissione giudicatrice del concorso a dodici posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle Biblioteche pubbliche statali, costituita con decreto ministeriale 18 marzo 1965, viene sostituita, a causa di malattia, dalla dott.ssa Lepri Maria Antonietta, nata Milani, direttrice di biblioteca di 2ª classe.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1965
Registro n. 45, *foglio n.* 139

(6634)

Nomina dei membri aggregati alla Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a dodici posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle Biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 18 maggio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduto il regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, con il quale fu approvato il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche pubbliche statali;

Veduto il decreto ministeriale 18 maggio 1964, con il quale fu bandito un concorso per esami e per titoli a dodici posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle Biblioteche pubbliche statali;

Veduto il decreto ministeriale 18 marzo 1965, in corso di registrazione, con il quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso sopra indicato;

Considerata l'opportunità di aggregare alla Commissione giudicatrice del concorso predetto dei membri aggiunti per gli esami di lingue estere;

Decreta:

Sono aggregati alla Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a dodici posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle Biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 18 maggio 1964, i seguenti docenti, con voto consultivo, quali esperti per le lingue straniere sotto indicate:

Gazzoni Pisani prof. Dario, insegnante di lingua e letteratura inglese negli Istituti tecnici commerciali;

Martini prof.ssa Maria, insegnante di lingua e letteratura tedesca negli Istituti tecnici commerciali;

Raja prof.ssa Elena, insegnante di lingua e letteratura spagnola negli Istituti tecnici commerciali;

Minganti prof. Paolo, lettore ordinario per la cattedra di lingua e letteratura araba presso l'Università di Roma;

Lo Gatto prof.ssa Anna Maria n. Maver, lettrice ordinaria di lingua e letteratura russa presso l'Università di Roma.

La spesa relativa per il compenso spettante ai suddetti docenti graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1965.

Roma, addì 15 maggio 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1965
Registro n. 52, foglio n. 298

(6635)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della teoria della nave, navigazione ed esercitazioni, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale parte II n. 29 del 22 luglio 1965, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° dicembre 1964, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per la istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della teoria della nave, navigazione ed esercitazioni, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

(6504)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della pedagogia, indetto con decreto ministeriale 25 giugno 1959.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale parte II n. 29 del 22 luglio 1965, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 agosto 1964, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per la istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della pedagogia, indetto con decreto ministeriale 25 giugno 1959.

(6494)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della meccanica, tecnologia meccanica ed industrie metalmeccaniche, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale parte II n. 29 del 22 luglio 1965, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 settembre 1964, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per la istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della meccanica, tecnologia meccanica ed industrie metalmeccaniche, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

(6495)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle macchine e disegno di macchine, impianti elettrici di bordo, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale parte II n. 29 del 22 luglio 1965, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 ottobre 1964, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per la istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle macchine e disegno di macchine, impianti elettrici di bordo, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

(6496)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento del disegno e storia dell'arte negli Istituti tecnici femminili, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale parte II n. 29 del 22 luglio 1965, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 ottobre 1964, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per la istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento del disegno e storia dell'arte negli Istituti tecnici femminili, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

(6497)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.